

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA
N. 2230 - DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DEL PENNINO e CARRARA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2003

Norme per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. – 1. Al fine di prevenire ulteriori disagi nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, i comuni, singoli o associati, possono realizzare aree di sosta polifunzionali idonee ad ospitare le strutture di protezione civile.

2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 12, comma 3, definiscono i comuni, singoli o associati, per i quali è obbligatoria la previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le aree riconosciute come strutture ricettive specifiche per l'accoglienza e la sosta, anche prolungata, di strutture, veicoli e altri mezzi del Servizio nazionale di protezione civile, devono essere recintate, con ingresso controllato e dotate di:

- a) piazzole delimitate per l'accesso di caravan e autocaravan, nonché spazi per l'installazione di moduli abitativi;
- b) impianti igienico-sanitari allacciati alle reti fognarie e acquedottistiche pubbliche, ed in particolare pozzi di scarico autopulenti per acque grigie e nere;
- c) erogatori di acqua potabile;
- d) impianti di fornitura di energia elettrica;
- e) adeguato sistema di illuminazione notturna;
- f) contenitori per la raccolta di rifiuti;
- g) impianti di sicurezza;
- h) centri di primo soccorso.

4. La legge regionale disciplina le ulteriori caratteristiche e dotazioni delle aree ed individua quelle in cui devono essere riservate superfici per l'atterraggio ed il decollo di elicotteri.

5. È in facoltà delle regioni prevedere che le aree di cui al presente articolo siano adibite, quando non si versa in situazioni di emergenza, a campeggi o aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali muniti di impianti sanitari autonomi. Non è comunque consentita un'attività di rimessaggio o altro assimilabile.

6. La gestione di dette aree compete ai comuni singoli o associati che possono provvedervi direttamente o affidandola ad associazioni, enti o privati mediante

apposite convenzioni, che assicurino il rispetto di quanto previsto dal comma 7.

7. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2 della presente legge, le aree di sosta interessate, qualora occupate ai sensi del comma 5 del presente articolo, sono rese disponibili, entro otto ore dal verificarsi dell'evento calamitoso, per le attività di protezione civile.

8. Il Dipartimento della protezione civile può assegnare alle aree di sosta polifunzionali di cui al presente articolo moduli abitativi a sua disposizione, garantendone una distribuzione uniforme sul territorio nazionale.

9. Nel caso in cui la regione abbia previsto l'uso delle aree a fini turistici, ai sensi del comma 5 del presente articolo, i gestori delle aree stesse possono utilizzare i moduli abitativi di cui al comma 8. Essi provvedono comunque, a proprie spese, alla loro manutenzione e garantiscono il loro invio, entro otto ore, nei luoghi indicati dalla protezione civile in caso di emergenza.

10. La regione, per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali, concede contributi in conto capitale ai comuni, di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità individuate con legge regionale.

11. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto ai comuni singoli o associati, di cui al comma 2, un contributo per la realizzazione delle aree di sosta polifunzionali fino a un limite massimo del 20 per cento delle spese sostenute e documentate».

Art. 2.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano le norme opportune per la regolamentazione, la realizzazione e l'organizzazione delle aree di sosta polifunzionali per la protezione civile, in base a quanto previsto dall'articolo 15-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ed in base alla normativa vigente in materia.

